

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 612

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, che modifica la decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio»

(Parere ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 14 della legge 18 aprile 2005, n. 62)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 6 febbraio 2006)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo all'esame, che attua la Direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, e dell'allegato B della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004).

Il testo è stato concordato con le amministrazioni interessate nel corso di apposite riunioni di coordinamento tenutesi presso il Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per la mancata attuazione di tale direttiva la Commissione europea ha emesso, in data 14 dicembre 2004, un parere motivato (proc. n. 2004/0321).

La recepanda direttiva 2003/99/CE abroga la direttiva 92/117/CEE, recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497 e con il Regolamento del Ministro della sanità 26 settembre 2000, n. 339.

Conseguentemente, nel trasporre detta direttiva 2003/99/CE, non si è ritenuto di utilizzare la tecnica giuridica della "novella" apportando modifiche alla predetta normativa di recepimento della citata direttiva 92/117/CEE, ma si è preferito elaborare un nuovo testo, abrogando contestualmente la normativa attualmente in vigore.

Lo schema è costituito da 10 articoli e 3 allegati.

In particolare, **l'articolo 1** individua nella sorveglianza delle zoonosi, degli agenti

zoonotici, nell'indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare l'oggetto del decreto.

L'articolo 2 prevede le definizioni rilevanti per l'applicazione del decreto, richiamando, oltre a quelle specifiche per le malattie zoonotiche, le definizioni del Regolamento comunitario n. 178 del 2002.

L'articolo 3 prevede a carico delle regioni la raccolta dei dati relativi all'incidenza di zoonosi, di agenti zoonotici e di resistenza agli antimicrobici, nonché il relativo invio al Ministero della salute.

L'articolo 4 stabilisce regole generali per la sorveglianza delle zoonosi, prevedendo, parimenti a carico delle regioni, la raccolta di dati pertinenti e comparabili per individuare e descrivere i pericoli connessi a tali malattie. Inoltre, è stabilito che le Aziende sanitarie locali effettuino una sorveglianza in tutte le fasi della catena alimentare.

L'articolo 5 prevede obblighi a carico degli operatori del settore alimentare, come definito dal Regolamento 178/2002, attraverso la conservazione dei pertinenti isolati e la comunicazione dei risultati alla competente autorità.

L'articolo 6, allo scopo di poter fornire dati comparabili in merito all'incidenza di casi di resistenza agli antimicrobici, richiama l'allegato II ai fini dell'effettuazione della sorveglianza della resistenza a detti antimicrobici.

L'articolo 7 prevede, innanzitutto, che l'operatore del settore alimentare deve conservare il prodotto alimentare o un campione dello stesso quando attua la procedura di cui all'articolo 19,

paragrafo 3, del Regolamento 178 del 2002. Inoltre, è stabilito che l'azienda sanitaria locale proceda, ai fini di acquisire i dati epidemiologici, ad una indagine sui focolai di tossinfezione alimentare.

L'articolo 8 prevede che le regioni valutino le tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici.

L'articolo 9 attribuisce al Ministero della salute la possibilità di designare laboratori nazionali di riferimento, a seguito di quelli istituiti in sede comunitaria.

L'articolo 10 stabilisce che dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato o della finanza pubblica, in quanto agli adempimenti previsti dal decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, così come dettagliatamente indicato negli articoli 3, 4 e 7.

L'art. 11 abroga il decreto del Presidente della Repubblica 497 del 1998 e prevede, in conformità all'articolo 15, secondo periodo, della recepita direttiva, che il Regolamento del Ministro della salute 339 del 2000 resta in vigore fino a quando non saranno adottati i programmi di controllo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 2160/2003.

Relazione prevista dall'articolo 11 ter della legge 5 agosto 1978 n. 468.

L'applicazione del decreto in esame non comporta nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato o della finanza pubblica.

Infatti, gli obblighi di raccolta ed analisi dei dati relativi all'incidenza di zoonosi, di agenti zoonotici e di resistenza agli antimicrobici, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto, sono svolti dalle Regioni e dalle Province autonome tramite le Aziende unità sanitarie locali, le quali, a loro volta, utilizzano, ove necessario per l'espletamento delle prove diagnostiche, gli Istituti zooprofilattici.

Uguualmente, le attività di sorveglianza e di indagine, poste a carico della Aziende unità sanitarie locali dagli articoli 4 e 7 del decreto, rientrano nei compiti di istituto di tali Aziende.

Le spese per la formazione del personale del Ministero della Salute, prevista dall'articolo 3, comma 4, del decreto, trovano copertura nei limiti degli stanziamenti previsti per analoghe finalità di formazione dall'articolo 2 del decreto legge 8 agosto 1996 n. 429, convertito in legge 21 ottobre 1996 n. 532.

Alle attività di cui agli articoli 3, 4 e 7, fatto salvo quanto già indicato per l'articolo 3, comma 4, del decreto, le amministrazioni sono tenute a provvedere nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio loro assegnati, così come dettagliatamente indicato negli stessi articoli.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Regionale di Via Cavour 101 e per
gli effetti del decreto legge n. 468 del 5 agosto 1978 n. 468
provvedimenti di cui all'articolo 11 ter

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Ferman

15 GEN 2008

M

Decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica alla decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 18 aprile 2005, n. 62 ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3 e l'allegato B;

VISTA la direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zootecnici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497;

VISTO il Regolamento 26 settembre 2000, n. 339;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del ...;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del.....;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e finanze e per gli affari regionali;

E M A N A

ART. 1

(Oggetto e campo di applicazione)

1. Lo scopo del presente decreto è quello di garantire un'adeguata sorveglianza delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici ad essi correlata e un'adeguata indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare, per consentire di raccogliere le informazioni necessarie ad una valutazione delle relative tendenze e fonti.
2. Il presente decreto disciplina:
 - a) la sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;
 - b) la sorveglianza della resistenza agli antimicrobici ad essi correlata;
 - c) l'indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare;
 - d) lo scambio di informazioni relative alle zoonosi e agli agenti zoonotici.
3. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di sanità animale, alimentazione animale, igiene dei prodotti alimentari, malattie umane trasmissibili, salute e sicurezza sul posto di lavoro, ingegneria genetica ed encefalopatie spongiformi trasmissibili.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano, oltre alle definizioni di cui al regolamento (CE) n.178/2002, le seguenti
 - a) "zoonosi": qualsiasi malattia o infezione che possa essere trasmessa naturalmente, direttamente o indirettamente, tra gli animali e l'uomo;
 - b) "agente zoonotico": qualsiasi virus, batterio, fungo, parassita o altra entità biologica che possa causare una zoonosi;
 - c) "resistenza agli antimicrobici": la capacità di determinate specie di microrganismi di sopravvivere, se non addirittura di crescere, in presenza di una data concentrazione di un agente antimicrobico sufficiente di solito ad inibire la crescita o ad uccidere microrganismi della stessa specie;
 - d) "focolaio di tossinfezione alimentare": un'incidenza, osservata in determinate circostanze, di due o più casi di persone colpite dalla stessa malattia o infezione, oppure la situazione in cui il numero di casi di malattia osservato sia superiore al numero prevedibile e i casi abbiano una correlazione, od una correlazione probabile, con la stessa fonte alimentare;
 - e) "sorveglianza": un sistema di raccolta, analisi e diffusione dei dati sull'incidenza di zoonosi, di agenti zoonotici e di resistenza agli antimicrobici ad essi correlata.

ART. 3

(Obblighi generali)

1. Le Regioni e Province Autonome provvedono alla raccolta, all'analisi e all'invio al Ministero della salute dei dati relativi all'incidenza di zoonosi, di agenti zoonotici e di resistenza agli antimicrobici ad essi correlata, entro il 31 marzo di ogni anno, conformemente ai requisiti fissati dal presente decreto e alle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.
2. Qualora le Regioni e Province Autonome non ottemperino a quanto previsto dal comma 1 entro la data fissata, il Ministero della salute provvede a richiedere i dati di cui al medesimo comma 1 agli istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio.
3. L'autorità competente ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto è il Ministero della salute.
4. Il personale dell'autorità competente di cui al comma 3 riceve una formazione iniziale e continua in materia di scienze veterinarie, microbiologia o epidemiologia. All'onere derivante si provvede a carico e nei limiti della copertura finanziaria prevista dall'articolo 2 del decreto legge 8 agosto 1996 n. 429, convertito in legge 21 ottobre 1996 n. 532.
5. **Agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 le Regioni e le Province autonome provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.**

ART. 4

(Regole generali relative alla sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici)

1. Le Regioni e Province Autonome provvedono alla raccolta dei dati pertinenti e comparabili per individuare e descrivere i pericoli, valutare l'esposizione e caratterizzare i rischi connessi alle zoonosi e agli agenti zoonotici.
2. La sorveglianza è effettuata dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio nella fase o nelle fasi della catena alimentare più appropriate in funzione della zoonosi o dell'agente zoonotico in questione, in particolare a livello di produzione primaria, e in altre fasi della catena alimentare, compresa la produzione di prodotti alimentari e mangimi.
3. La sorveglianza di cui al comma 2 riguarda le zoonosi e gli agenti zoonotici elencati nell'allegato I, parte A. In funzione della situazione epidemiologica del loro territorio, le Regioni e Province

autonome possono porre sotto sorveglianza anche le zoonosi e gli agenti zoonotici elencati nell'allegato I, parte B.

4. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 5

(Obblighi degli operatori del settore alimentare)

1. Gli operatori del settore alimentare in caso di riscontro di zoonosi e agenti zoonotici che sono oggetto di sorveglianza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, devono, in particolare:
 - a) conservare i risultati nonché i pertinenti isolati per un periodo di due anni;
 - b) comunicare i risultati, fornendo gli isolati su richiesta della competente autorità.

ART. 6

(Sorveglianza della resistenza agli antimicrobici)

1. La sorveglianza della resistenza agli antimicrobici è effettuata in conformità ai criteri generali e ai requisiti specifici di cui all'allegato II, al fine di fornire dati comparabili relativi all'incidenza di casi di resistenza agli antimicrobici negli agenti zoonotici e, nella misura in cui essi costituiscono una minaccia per la sanità pubblica, in altri agenti.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è complementare alla sorveglianza dei ceppi umani effettuata conformemente alla decisione 2119/98/CE.

ART. 7

(Indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare)

1. L'operatore del settore alimentare quando informa, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 178/2002, l'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, deve conservare il prodotto alimentare in questione o un campione adeguato dello stesso, al fine di non ostacolare l'analisi di laboratorio o l'indagine sui focolai di tossinfezione alimentare.
2. L'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio procede ad un'indagine sui focolai di tossinfezione alimentare. L'indagine ha lo scopo di acquisire dati sul profilo epidemiologico, sui prodotti alimentari eventualmente coinvolti e sulle cause potenziali del focolaio. L'indagine comporta inoltre l'esecuzione di idonei studi epidemiologici e microbiologici.
3. A seguito dell'indagine di cui al comma 2, l'Azienda unità sanitaria locale trasmette al Ministero della salute le segnalazioni sui casi umani ovvero sui sospetti coinvolti nel focolaio epidemico, integrate dai dati relativi al veicolo di tossinfezione, delle comunità coinvolte, nonché di qualsiasi altra notizia ritenuta rilevante.
4. Le Regioni e Province autonome inviano al Ministero della Salute una relazione di sintesi dei risultati delle indagini, sulla base delle informazioni fornite dalle Aziende unità sanitarie locali, corredata delle informazioni di cui all'allegato III, parte E. Il Ministero provvede alla trasmissione alla Commissione Europea di dette informazioni.
5. Sono fatte salve le disposizioni vigenti sulla sicurezza dei prodotti e sul sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione ed il controllo delle malattie umane trasmissibili, nonché sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni generali della legislazione alimentare, segnatamente quelle che riguardano le misure di emergenza e le procedure di ritiro dal mercato applicabili ai prodotti alimentari ed ai mangimi.

6. **Agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.**

ART. 8

(Valutazione delle tendenze e delle fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici)

1. Le Regioni e Province Autonome valutano le tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici nel loro territorio.
2. Entro la fine del mese di maggio di ogni anno, il Ministero della salute trasmette alla Commissione europea una relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici, contenente i dati raccolti ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 nel corso dell'anno precedente.
3. I requisiti minimi per la predisposizione delle relazioni da parte del Ministero della salute sono quelli indicati nell'allegato III.

ART. 9

(Laboratori di riferimento comunitari e nazionali)

1. Il Ministero della salute, con proprio decreto, designa i laboratori nazionali di riferimento per ciascun settore per il quale è stato istituito un laboratorio in sede comunitaria e li comunica alla Commissione europea.

ART. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. **Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**
2. **Agli adempimenti previsti dal presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.**

ART. 11

(Abrogazioni)

2. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497 e' abrogato.
3. Il decreto 26 settembre 2000, n. 339 resta in vigore fino all'adozione da parte del Ministero della salute dei programmi di controllo, definiti in conformità all'articolo 5 del Regolamento (CE) 2160/2003.

ART. 12

(Entrata in vigore)

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO I

A. Zoonosi ed agenti zoonotici da sottoporre a sorveglianza

- Brucellosi e relativi agenti zoonotici
- Campilobatteriosi e relativi agenti zoonotici
- Echinococcosi e relativi agenti zoonotici
- Listeriosi e relativi agenti zoonotici
- Salmonellosi e relativi agenti zoonotici
- Trichinellosi e relativi agenti zoonotici
- Tubercolosi causata da *Mycobacterium bovis*
- *Escherichia coli* che produce verocitotossine

B. Elenco delle zoonosi e degli agenti zoonotici da sottoporre a sorveglianza in funzione della situazione epidemiologica

1. Zoonosi virali

- Calicivirus
- Virus dell'epatite A
- Virus dell'influenza
- Rabbia
- Virus trasmessi da artropodi

2. Zoonosi batteriche

- Borreliosi e relativi agenti zoonotici
- Botulismo e relativi agenti zoonotici
- Leptosirosi e relativi agenti zoonotici
- Psittacosi e relativi agenti zoonotici
- Tubercolosi diverse da quella di cui alla parte A
- Vibriosi e relativi agenti zoonotici
- Yersiniosi e relativi agenti zoonotici

3. Zoonosi da parassiti

- Anisakiasis e relativi agenti zoonotici
- Criptosporidiosi e relativi agenti zoonotici
- Cisticercosi e relativi agenti zoonotici
- Toxoplasmosi e relativi agenti zoonotici

4. Altre zoonosi ed agenti zoonotici

ALLEGATO II

Criteri per la sorveglianza della resistenza agli antimicrobici a norma dell'articolo 6

A. Criteri generali

Gli Stati membri devono garantire che il sistema di sorveglianza della resistenza agli antimicrobici di cui all'articolo 6 permetta di fornire almeno le seguenti informazioni:

- 1) specie animali oggetto della sorveglianza;
- 2) specie batteriche e/o ceppi batterici oggetto della sorveglianza;
- 3) metodi di campionamento utilizzati nella sorveglianza;
- 4) antimicrobici oggetto della sorveglianza;
- 5) metodi di laboratorio utilizzati per la diagnosi della resistenza;
- 6) metodi di laboratorio utilizzati per individuare i ceppi microbici;
- 7) metodi utilizzati per la raccolta dei dati.

B. Requisiti specifici

Gli Stati membri devono garantire che il sistema di sorveglianza fornisca informazioni pertinenti almeno in ordine a un numero rappresentativo di isolati di *Salmonella* spp., *Campylobacter jejuni* e *Campylobacter coli* prelevati da bovini, suini e pollame, nonché prodotti alimentari di origine animale derivati da tali specie.

ALLEGATO III

Dati da riportare nelle relazioni a norma dell'articolo 8.

La relazione di cui all'articolo 8, deve contenere almeno le informazioni di cui sotto. Le parti da A a D si applicano alle relazioni sulla sorveglianza effettuata a norma dell'articolo 4 o dell'articolo 6. La parte E si applica alle relazioni sulla sorveglianza effettuata a norma dell'articolo 7.

A. Per ciascuna zoonosi e ciascun agente zoonotico devono essere forniti inizialmente i seguenti dati (successivamente occorre riferire soltanto i cambiamenti):

- a) sistemi di sorveglianza (metodi di campionatura, frequenza della campionatura, tipo di campioni, definizione del caso, metodi diagnostici utilizzati);
- b) strategia di vaccinazione e altre iniziative di prevenzione;
- c) meccanismo e, se del caso, programmi di controllo;
- d) misure da adottare in caso di risultanze positive o per casi isolati;
- e) sistemi di notifica attuati;
- f) descrizione dell'evoluzione della zoonosi e/o dell'infezione nel paese.

B. Dati che devono essere forniti annualmente:

a) popolazione animale interessata (oltre alla datazione i dati si riferiscono a):

- numero di allevamenti o branchi,
- numero totale dei capi, e,
- se pertinenti, i metodi di produzione applicati;

b) numero e descrizione generale dei laboratori e istituti che sono tenuti a effettuare la sorveglianza.

C. Ogni anno devono essere fornite le seguenti informazioni dettagliate per ciascun agente zoonotico e per ciascuna categoria di dati interessata, indicandone le conseguenze:

- a) modifiche dei sistemi già illustrati;
- b) modifiche nei metodi precedentemente descritti;
- c) esiti delle indagini e di ulteriori individuazioni od altri metodi di individuazione nei laboratori (separatamente per ogni categoria);
- d) valutazione a livello nazionale della situazione recente, delle tendenze e dell'origine delle infezioni;
- e) rilevanza in quanto infezione zoonotica;
- f) rilevanza per l'uomo, in quanto all'origine di focolai di infezione umana, dei risultati rilevati negli animali e nei prodotti alimentari;
- g) strategie di controllo riconosciute che potrebbero essere poste in atto per impedire o minimizzare la trasmissione degli agenti zoonotici all'uomo;
- h) se del caso, eventuali interventi specifici decisi nello Stato membro o proposti per l'intera Comunità alla luce della situazione recente.

D. Notifica dei risultati degli esami

I risultati devono riferire il numero delle unità epidemiologiche sottoposte ad indagine (branchi, allevamenti, campioni, partite) nonché il numero dei campioni risultati positivi a seconda della classificazione dei casi. Ove necessario, la descrizione dei risultati deve evidenziare la distribuzione geografica delle zoonosi o degli agenti zoonotici.

E. Dati relativi ai focolai di tossinfezione alimentare:

- a) numero complessivo dei focolai in un anno;
- b) numero di persone morte o colpite da infezione a causa dei focolai;
- c) agenti responsabili dei focolai, e, ove possibile, sierotipo o altra descrizione definitiva di tali agenti. Qualora non sia possibile individuare l'agente responsabile dell'infezione, è necessario spiegarne le ragioni;
- d) prodotti alimentari implicati nel focolaio d'infezione ed altri veicoli di infezione potenziali;
- e) identificazione della tipologia del luogo di produzione/acquisto/acquisizione/consumo del prodotto alimentare incriminato;
- f) fattori collaterali, per esempio carenze igieniche nella trasformazione dei prodotti alimentari.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica alla decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio.

Rep. n. *2436* del *26 gennaio 2006*

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 26 gennaio 2006:

VISTA la direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CE del Consiglio;

VISTA la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2004, che all'art. 1, comma 1, delega il Governo all'attuazione della citata direttiva 2003/99/CE;

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CE del Consiglio, nel testo esaminato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 dicembre 2005, pervenuto a questa Conferenza dal Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 4 gennaio 2006;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, le Regioni hanno consegnato un documento (All. sub A) parte integrante del presente atto con il quale esprimono parere negativo salvo l'accoglimento delle richieste emendative ivi contenute;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto legislativo in oggetto.

IL SEGRETARIO
Dott. Riccardo Carpino

Riccardo Carpino

IL PRESIDENTE
Sen. Prof. Enrico La Loggia

Enrico La Loggia



Tell

All. A

26/1/06
conferenza
Stato-Regioni

P. Conf



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/99/CE DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 NOVEMBRE 2003, SULLE
MISURE DI SORVEGLIANZA DELLE ZONOSI E DEGLI AGENTI
ZOOTICI, RECANTE MODIFICA ALLA DECISIONE 90/424/CEE
DEL CONSIGLIO E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 92/117/CEE DEL
CONSIGLIO**

Punto 24) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere negativo salvo l'accoglimento dei seguenti emendamenti:

Art. 3, comma 2: *sopprimere*

Art. 12

Inserire clausola di salvaguardia per Province Autonome di Trento e Bolzano.

Art. 3, comma 5

Dopo le parole: "disponibili a legislazione vigente" inserire "fatto salvo il trasferimento alle Regioni e Province autonome dei contributi finanziari della Comunità previsti dall'articolo 16 della Direttiva 2003/99/CE".

Art. 4, comma 4

Dopo le parole: "disponibili a legislazione vigente" inserire "fatto salvo il trasferimento alle Regioni e Province autonome dei contributi finanziari della Comunità previsti dall'articolo 16 della Direttiva 2003/99/CE".

Art. 7 comma 6

Dopo le parole: "disponibili a legislazione vigente" inserire "fatto salvo il trasferimento alle Regioni e Province autonome dei contributi finanziari della Comunità previsti dall'articolo 16 della Direttiva 2003/99/CE".

Art. 10 comma 2

Dopo le parole "disponibili a legislazione vigente" inserire "fatto salvo il trasferimento alle Regioni e Province autonome dei contributi finanziari della Comunità previsti dall'articolo 16 della Direttiva 2003/99/CE"

Roma, 26 gennaio 2006